



# NEWS Euroconference

**Edizione di giovedì 27 Aprile 2017**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Scissione asimmetrica senza variazioni nella scissa**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **DICHIARAZIONI**

**Dichiarazioni correttive e integrative**

di Federica Furlani

## **AGEVOLAZIONI**

**Super ammortamento per impianti fotovoltaici ed eolici**

di Raffaele Pellino

## **CONTENZIOSO**

**Raccomandata informativa anche per la notifica al coniuge convivente**

di Angelo Ginex

## **AGEVOLAZIONI**

**Le novità ACE della Manovra correttiva**

di EVOLUTION

## **PROFESSIONISTI**

**“Value for money”: come tradurre in inglese il rapporto qualità-prezzo**

di Stefano Maffei



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Scissione asimmetrica senza variazioni nella scissa***

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Deve ritenersi legittima la **scissione parziale di una società a favore di più società beneficiarie** con attribuzione ai soci della scissa dell'intero capitale sociale delle beneficiarie a ciascuno dei soci, **senza tuttavia alcuna variazione delle quote di partecipazione nella società scissa**.

È quanto emerge dalla lettura della Massima n. 28 del Consiglio notarile della Campania, con cui si è analizzata l'operazione di **scissione “asimmetrica”** di cui all'[\*\*articolo 2506, comma 2, secondo periodo\*\*](#), in base al quale “*è consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa*”.

Secondo i notai della Campania la **necessità del consenso unanime dei soci** è l'elemento che contraddistingue e **differenzia la scissione asimmetrica rispetto a quella non proporzionale**. In quest'ultima, infatti, disciplinata dal [\*\*comma 4 dell'articolo 2506 codice civile\*\*](#), non è richiesto il consenso unanime, bensì solo la necessità che nel progetto di scissione sia previsto e regolamentato, per i **soci dissidenti**, il diritto di uscire dalla compagine sociale. Nel caso della **scissione asimmetrica**, invece, il rischio è ben maggiore poiché potrebbe verificarsi la **soppressione della qualifica di socio**, ragion per cui il legislatore ha previsto la necessità del consenso unanime.

La peculiarità che emerge dalla lettura della Massima 28 è che la **scissione asimmetrica** è legittima anche laddove al **socio cui non venga assegnata alcuna partecipazione** in una delle società beneficiarie, **non sia attribuito l'incremento della partecipazione nella società scissa** quale elemento di “compensazione” a fronte della predetta mancata assegnazione.

Ciò che rileva, infatti, è l'equivalenza tra i valori patrimoniali detenuti prima della scissione da parte di ciascun socio e quelli che risultano dopo l'avvenuta scissione. Per ottenere tale risultato non è necessario che si realizzzi una **variazione nelle quote di partecipazione nella società scissa**, bensì che a seguito della scissione i **valori patrimoniali** assegnati alle singole beneficiarie, e di conseguenza ai soci, siano nella sostanza **equivalenti**.

Nella Massima in commento è proposto il seguente esempio: Alfa S.r.l. è composta da 3 soci:

- **Tizio al 50%,**
- **Caio al 30%,**
- **Sempronio al 20%,**



ed il **valore del suo patrimonio** ammonta a 1 milione di euro.

Viene deliberata la **scissione a favore di 3 beneficiarie neo-costituite** con attribuzione del 100% delle quote a ciascun singolo socio (a Tizio il 100% di Beta S.r.l., a Caio il 100% di Gamma S.r.l. e a Sempronio il 100% di Delta S.r.l.).

Al fine di **rispettare l'equivalenza tra il valore della partecipazione prima della scissione e quello che risulta dopo l'operazione**, è necessario che:

- la società **Beta** riceva un patrimonio pari a 500.000 euro (**50% dell'intero valore**),
- la società **Gamma** riceva un valore patrimoniale pari a 300.000 euro (**30% dell'intero valore**)
- la società **Delta** riceva un valore pari a 200.000 euro (**20% dell'intero valore**).

Così operando, fermo restando il **consenso unanime di tutti i soci**, non si assiste ad alcuna alterazione degli equilibri patrimoniali rispetto a quelli esistenti prima della scissione **pur in assenza di qualsiasi variazione delle quote di partecipazione nella società scissa**, ragion per cui secondo i notai della Campania anche l'operazione descritta rispetterebbe le condizioni previste per la delibera di una scissione asimmetrica.

Infine, si evidenzia nella Massima, le conclusioni non cambierebbero laddove le **società beneficiarie di nuova costituzione** dalle quali risultino esclusi taluni soci non siano tutte unipersonali, sempre che siano verificate le condizioni in precedenza descritte.

Master di specializzazione

## LE OPERAZIONI STRAORDINARIE CASO PER CASO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



## DICHIARAZIONI

### ***Dichiarazioni correttive e integrative***

di Federica Furlani

I frontespizi delle dichiarazioni dei Redditi Persone Fisiche, Società di persone e Società di capitali contengono tutte nell'ambito della sezione dedicata al *"Tipo di dichiarazione"* le caselle dedicate a:

- ***“Correttiva nei termini”***,
- ***“Dichiarazione integrativa”***,
- ***“Dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998)”***,

da utilizzarsi per “modificare” dichiarazioni già presentate.



In particolare, la casella ***“Correttiva nei termini”*** va barrata quando la **dichiarazione viene ripresentata entro i termini ordinari** in sostituzione di una precedente dichiarazione errata: essa si **sostituisce integralmente** alla prima e consente al contribuente di esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, di evidenziare ritenute, crediti di imposta, etc..

Proprio perché riproposta entro i termini di scadenza, **non è prevista l'irrogazione di alcuna sanzione**, ma deve essere effettuato il versamento di quanto dovuto a titolo di eventuale maggiore imposta.

Il contribuente che, avendo validamente e tempestivamente presentato la dichiarazione originaria, **scaduti i relativi termini ordinari**, intende invece correggere errori od omissioni, può presentare una dichiarazione **integrativa**, barrando la relativa casella.

Si ricorda che la dichiarazione presentata **entro 90 giorni dalla scadenza dei termini si considera comunque valida**, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In particolare, se la dichiarazione è presentata con ritardo **non superiore a 90 giorni**, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una **sanzione di euro 25**, pari ad 1/10 di euro 250, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali



violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

La dichiarazione presentata **dopo 90 giorni**, invece, **si considera omessa**, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che risulta dovuta.

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la **dichiarazione integrativa** è naturalmente la presentazione valida della dichiarazione originaria.

Come noto, l'[articolo 5, comma 1, D.L. 193/2016](#) ha riformulato la disciplina delle **dichiarazioni integrative** relative alle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d'imposta, mediante la sostituzione dei [commi 8 e 8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998](#).

Le novità introdotte riguardano la possibilità per il contribuente di presentare una **dichiarazione integrativa a favore entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento della relativa annualità**, equiparando così i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa **sia a favore del Fisco** (maggior base imponibile, maggiore imposta o minore credito) **che a favore del contribuente** (minor base imponibile, minor imposta o maggior credito), oltre che le modalità di utilizzo dell'eventuale **maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore**.

Esso può essere infatti utilizzato in compensazione ([articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)) secondo le regole ordinarie:

- se la dichiarazione integrativa è presentata **entro il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo;
- in ogni caso nell'ipotesi di **correzione di errori contabili** relativi alla **competenza temporale**.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata **oltre il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, viene stabilito che il relativo credito può essere utilizzato **in compensazione nel modello F24** ([articolo 17 D.Lgs. 147/2015](#)) per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal **periodo di imposta successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il **credito** derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Come detto, il contribuente può quindi presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o



a favore del Fisco, entro il termine di cui all'[articolo 43 del D.P.R. 600/1973](#): **31 dicembre** del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere.

A tal fine è stato introdotto il **nuovo quadro DI** al modello Redditi SC e, poiché il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni integrative si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di **annualità pregresse**, per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l'accertamento, è stato **eliminato il prospetto "Errori contabili" del quadro RS**.

Nella casella **“dichiarazione integrativa”** va indicato:

- il **codice 1**, nell'ipotesi prevista dall'[articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998](#), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior o minor reddito o di un maggior o minor debito d'imposta o di un maggior o minor credito;
- il **codice 2**, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'[articolo 1, commi 634 – 636, L. 190/2014](#). L'Agenzia delle Entrate mette infatti a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

Infine, la casella **“Dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998)”** va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'[articolo 2, comma 8-ter, del D.P.R. 322/1998](#), allo scopo di **modificare l'originaria richiesta di rimborso** dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

Tale dichiarazione va presentata **entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione**, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 3 del citato D.P.R. 322/1998](#), utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.



Convegno di aggiornamento

## **UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Super ammortamento per impianti fotovoltaici ed eolici***

di Raffaele Pellino

Gli **impianti fotovoltaici ed eolici** possono beneficiare del **super ammortamento solo sulle componenti impiantistiche**. L'agevolazione è esclusa, invece, per la **componente immobiliare** (ad esempio i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni), nonché per le **torri di sostegno** degli aerogeneratori delle centrali eoliche. Alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l'aliquota di **ammortamento** nella misura del **9%**.

Questo è quanto chiarito dalla [circolare AdE 4/E/2017](#) in merito al trattamento fiscale dei costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche.

Si ricorda che la norma sul *super ammortamento* consente di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, ammortamenti pari al costo di acquisizione del bene aumentato del 40%, **escludendo dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti in beni materiali strumentali** per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%**.

Sono, quindi, chiaramente inammissibili all'agevolazione i costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche relativi alla **componente immobiliare** (voce "Fabbricati") in quanto soggetti ad un coefficiente di ammortamento pari al 4% (inferiore appunto al 6,5%).

Relativamente, invece, alla "componente mobile" degli impianti fotovoltaici occorre analizzare diversi interventi di prassi che si sono succeduti nel tempo.

In primo luogo, va evidenziato che la [circolare AdE 36/E/2013](#) ha attribuito il **coefficiente di ammortamento del 9%** ai soli impianti qualificabili come **"beni mobili"** in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre ha attribuito il **coefficiente del 4%**, previsto per i fabbricati destinati all'industria, **agli impianti qualificabili come "beni immobili"**. La stessa circolare ha affermato che dette soluzioni sono applicabili, per quanto compatibili, anche agli investimenti nell'eolico.

Successivamente, con la L. 208/2015 è stata introdotta la norma concernente i c.d. **imbullonati** secondo cui *"a decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima direta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"*.



In seguito a tale disposizione è stato chiarito che:

- con [circolare AdE 2/E/2016](#), non sono più oggetto di stima catastale i pannelli fotovoltaici (ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni) e gli aerogeneratori (rotori e navicelle);
- con [circolare AdE 27/E/2016](#), per gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto, vanno considerate, tra le componenti “immobiliari” oggetto di stima per gli impianti a terra: il suolo, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie (eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità, ecc.) posti all’interno dell’unità immobiliare.

In merito alla trattazione catastale delle **torri di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche** la citata [circolare AdE 27/E/2016](#) ha poi chiarito che le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, portano ad **annoverare le stesse tra le “costruzioni”** e, come tali, quindi, da includere nella **stima diretta** finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.

In tal caso, vanno considerate tra le **componenti immobiliari oggetto di stima catastale**: *“il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare, mentre gli elementi di natura impiantistica sono esclusi da detta stima”*.

Ciò detto, tenuto conto delle disposizioni in materia di “imbullonati”, la [circolare 4/E/2017](#) ha precisato che le **componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale** degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche/eoliche, **non possono essere considerate “beni immobili”** nel senso inteso dalla [circolare AdE 36/E/2013](#) ai fini della determinazione dell’aliquota di ammortamento.

Di conseguenza – precisa l’Agenzia – ai costi relativi:

- alla **componente immobiliare** delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’**aliquota di ammortamento fiscale del 4%**, prevista dalla [circolare AdE 36/E/2013](#) per i beni immobili;
- alla **componente impiantistica** delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di **ammortamento fiscale del 9%** prevista dalla [circolare AdE 36/E/2013](#) per i beni mobili.

I contribuenti **potranno** quindi **fruire del super ammortamento**, qualora ve ne siano i presupposti, **solo sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche** in quanto tali componenti **non rientrano** nelle esclusioni previste dall’**articolo 1, comma 93, della legge di Stabilità 2016** (investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%).



OneDay Master

## LA DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE DA PATENT BOX

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



## CONTENZIOSO

---

### ***Raccomandata informativa anche per la notifica al coniuge convivente***

di Angelo Ginex

In caso di **notifica** dell'atto tributario a **persona diversa dal destinatario** è **obbligatorio l'invio e la ricezione** della **raccomandata informativa** al contribuente, non essendo sufficiente la semplice spedizione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con [sentenza del 3 febbraio 2017, n. 2868](#).

La pronuncia trae origine dalla proposizione di un **ricorso per cassazione** avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale, condividendo il ragionamento dei giudici di primo grado, riteneva nulla la **cartella di pagamento** "notificata" al contribuente per **difetto assoluto di notifica dell'atto presupposto**.

In particolare, la Commissione tributaria regionale del Piemonte sosteneva che la redazione da parte del messo notificatore della **raccomandata informativa** di cui all'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#) fosse **indispensabile** per portare a termine il procedimento di notificazione dell'avviso di accertamento, effettuato al domicilio del contribuente **a mani del coniuge convivente** (soggetto diverso dal destinatario).

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per cassazione**, deducendo che, in caso di notificazione nella residenza, dimora o domicilio del contribuente, l'[articolo 139 c.p.c.](#) prevede che il notificante dia **notizia al destinatario** dell'avvenuta notifica solo nei casi in cui **non vi sia la possibilità** di consegnare copia dell'atto ad una **persona di famiglia** o addetto alla casa.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato *tout court* che, ai sensi dell'[articolo 60, comma 1, lettera b-bis, D.P.R. 600/1973](#), il quale prevede specifiche modifiche alla disciplina delle notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente *ex articoli 137 ss. c.p.c.*, *"se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata"*.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale deve ritenersi che nei casi di **"irreperibilità relativa"** trova applicazione l'[articolo 140 c.p.c.](#), in virtù del combinato disposto dell'[articolo](#)



26, comma 6, D.P.R. 602/1973 e dell'articolo 60, comma 1, D.P.R. 600/1973, con la conseguenza che **è necessario**, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso **l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa** del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr., Corte Costituzionale, sentenza 258/2012, in relazione all'articolo 26, comma 4, D.P.R. 602/1973; Corte Costituzionale, sentenza 3/2010, in relazione all'articolo 140 c.p.c.).

In virtù di ciò, quindi, la Corte di Cassazione ha **rigettato il ricorso** dell'Agenzia delle Entrate con condanna al pagamento delle spese processuali.

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)



## AGEVOLAZIONI

### ***Le novità ACE della Manovra correttiva***

di **EVOLUTION**



**Le regole di determinazione della base ACE hanno subito molteplici modifiche nel corso degli ultimi mesi.**

**Al fine di approfondire le diverse novità in materia, sono stati pubblicati in *Dottryna* gli aggiornamenti della relativa *Scheda di studio* nella sezione “*Misure agevolative*”.**

**Il presente contributo si sofferma nello specifico sugli effetti della Manovra correttiva alle modalità di calcolo dell'agevazione.**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 50/2017 diventano operative, dal **“periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016”** (quindi, dal 2017 per i soggetti “solari”), le modifiche ivi apportate alla disciplina ACE.

In particolare, viene disposto che, ai fini del calcolo della base ACE, verranno presi in considerazione solo gli **incrementi netti del patrimonio degli ultimi 5 esercizi**, ossia quelli dell'esercizio per il quale si effettua il calcolo ed i quattro precedenti, escludendo gli esercizi anteriori a quelli indicati: ad esempio, se una società determina l'ACE per il 2017 dovrà conteggiare solo le movimentazioni del quinquennio 2013-2017 (nella versione “ante modifica”, invece, avrebbe potuto tener conto delle movimentazioni dal 2011 al 2017). La “ratio” della nuova disposizione, dunque, è quella di sostituire **un parametro “fisso”** (patrimonio netto al 31/12/2010) con un **parametro “mobile”**, ossia il patrimonio netto esistente al termine del quinto esercizio precedente.

Per i **soggetti Irpef**, nell'ambito del D.L. 50/2017 viene poi stabilito che:

- per il **periodo d'imposta successivo al quello in corso al 31/12/2015** (quindi, dal 2016 per i contribuenti “solari” – modello Redditi 2017) rileva, come incremento del capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010;



- **a partire dal periodo d'imposta successivo al quello in corso al 31/12/2016** (quindi, dal 2017 per i contribuenti “solari” – modello Redditi 2018) **e fino a quello in corso al 31/12/2019**, rileva, come incremento del capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto 31/12 del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica l'ACE.

In tal modo, per i soggetti Irpef, l'incremento patrimoniale 2015-2011 andrà via via a ridursi dal 2017 al 2019, fino ad azzerarsi dal 2020.

A partire 2020, pertanto, si avrà **piena coincidenza** delle regole ACE applicate dai soggetti Irpef e Ires.

Peraltro, il periodo quinquennale rileva anche ai fini del computo dei **decrementi della base ACE**, nonché della sterilizzazione per investimenti in titoli.

Come abbiamo anticipato, sul piano della decorrenza le **nuove norme riguardano i periodi d'imposta successivi al 31/12/2016**. Restano, quindi, ferme le regole di calcolo previste per l'anno solare 2016 per le società di capitali e imprese individuali/società di persone. Tuttavia, sono previsti **appositi obblighi di ricalcolo dell'acconto 2017**, rideterminando l'imposta storica del 2016 in modo da applicare le nuove disposizioni.

In particolare, per **l'acconto Ires 2017** occorrerà “**ricalcolare**” **l'imposta 2016** tenendo conto dei soli incrementi del quinquennio 2012-2016, quale base di calcolo con il **metodo storico**; resta ferma la possibilità di ricorrere, eventualmente, al metodo previsionale.

**Nessun obbligo di ricalcolo** dell'acconto 2017, invece, è previsto **per i soggetti Irpef**.

**Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:**

- [\*\*l'ambito soggettivo dell'agevolazione;\*\*](#)
- [\*\*le modalità di determinazione dell'ACE;\*\*](#)
- [\*\*l'eccedenza ACE nelle operazioni straordinarie;\*\*](#)
- [\*\*la trasformazione dell'ACE in credito d'imposta;\*\*](#)
- [\*\*la disciplina antielusiva dei gruppi societari.\*\*](#)

OneDay Master

**UNA SIMULAZIONE PRATICA DI DETERMINAZIONE  
DEL REDDITO D'IMPRESA**

[\*\*Scopri le sedi in programmazione >\*\*](#)



## PROFESSIONISTI

---

### **“Value for money”: come tradurre in inglese il rapporto qualità-prezzo**

di Stefano Maffei

In inglese, come in tutte le lingue, ci sono espressioni che combinano una pluralità di termini attribuendo loro un significato nuovo e in qualche misura diverso, che spesso non è traducibile letteralmente in una lingua straniera.

È il caso dell'espressione *value for money*, che non si riferisce letteralmente né ad un **valore** né tantomeno al **denaro**, ma invece traduce alla perfezione il **rapporto qualità-prezzo**, ossia *a buyer's perception of the goods or services that he or she received* (la percezione del compratore sulla qualità dei **beni o servizi** ricevuti).

Negli articoli che parlano di prezzi e di marketing incontrerete spesso questa espressione, ma non è affatto facile impiegarla correttamente in una frase.

In certi casi, l'espressione *value for money* può essere utilizzata come aggettivo e collocata appena prima di un sostantivo: ad esempio *the best value for money cars* traduce **le automobili con il miglior rapporto qualità prezzo**. Chi intenda effettuare una scelta oculata al momento dell'acquisto potrebbe chiedersi *what are the best value for money cars that you can find in Italy for 2016?*

In altri casi, invece, *value for money* viene utilizzato alla stregua di un sostantivo, in stretta correlazione con un verbo: ad esempio *to demand better value for money* altro non significa che **richiedere al proprio fornitore un migliore rapporto qualità prezzo**. Nell'ambito dei servizi di consulenza, ad esempio, è corretto scrivere che *in recent years clients had been demanding better service, efficiency and value for the money from their lawyers* (in pratica, assai spesso, con la richiesta di uno sconto sulla prestazione).

*We promise you value for money, We give great value for money* sono le frasi tipiche dei venditori che vogliono dimostrarsi attenti alle esigenze del cliente, soprattutto quando è il prezzo del bene o servizio offerto ad essere in discussione.

*Cosa aspetti? È il momento giusto per iscriverti alla VII edizione del **corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (28 agosto-2 settembre 2017): per farlo visita il sito [www.eflit.it](http://www.eflit.it).*



In collaborazione con

**EFLIT**  
ENGLISH FOR LAW  
& INTERNATIONAL TRANSLATION

Master di specializzazione

## Legal and Financial English online

[Scopri di più](#)